

COMMISSIONE VII

DIFESA

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito (2324)	231
PRESIDENTE	231, 232, 233, 234
BOLDRINI	231, 232
BUFFONE	234
FASOLI	233
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	231, 232
LIMA, <i>Relatore</i>	233
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Estensione dell'equo indennizzo al personale militare (2130);	
COVELLI: Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia (465)	234
PRESIDENTE	234, 235, 236
CAIATI, <i>Relatore</i>	234, 235, 236
FASOLI	235, 236
GUI	236
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	235, 236

La seduta comincia alle 10.

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (2324).

BOLDRINI. Mi consenta, signor Presidente, una questione preliminare.

Il mio gruppo, con un telegramma, giovedì scorso, ha pregato il Presidente della VII Commissione di farsi interprete presso il ministro della difesa affinché fosse presente nella seduta odierna al fine di discutere il documento presentato dall'onorevole Riccardo Lombardi alla Commissione Affari esteri, considerato che esso contiene alcune implicazioni abbastanza serie anche riguardo alla politica militare italiana.

Vorrei, pertanto, sapere se il ministro ha accettato l'invito, o se dobbiamo, ancora una volta, lamentare la sua assenza dei lavori della Commissione Difesa.

PRESIDENTE. Ho preso visione del suo telegramma, onorevole Boldrini, soltanto ieri essendo stato fuori Roma nei giorni scorsi. Non sono riuscito, però, a mettermi in contatto con il ministro Tanassi, che attualmente si trova in Sardegna. L'assicuro, comunque, che mi renderò interprete della richiesta presso il ministro stesso, pregandolo, per quando lo ritenga opportuno, di intervenire a qualcuna delle prossime sedute della Commissione.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei aggiungere che il viaggio del

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1970

ministro è connesso all'attività del suo dicastero, poiché questa mattina si stanno effettuando in Sardegna le esercitazioni della squadra navale.

BOLDRINI. Debbo rilevare che esiste una frattura tra la VII Commissione e il dicastero della difesa. Il mio gruppo si era augurato che, dopo la costituzione del nuovo Governo e dopo il dibattito sulla fiducia, il ministro della difesa, come è tradizione nella storia del Parlamento italiano, prendesse i primi contatti con le Commissioni parlamentari della Camera e del Senato. Non si tratta di una questione di forma, ma di sostanza, poiché nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio non vi sono stati particolari riferimenti sulla politica militare italiana, né d'altra parte, nonostante la presentazione di un libro bianco, si è giunti ad alcun dibattito al riguardo: vi è stato solo un preciso impegno del precedente ministro della difesa di illustrare in Commissione l'indirizzo generale del nuovo ordinamento delle forze armate.

Il mio gruppo, pertanto, riteneva, anche sulla base del precedente indirizzo, che il ministro della difesa avesse sentito l'esigenza di prendere contatto con le Commissioni difesa della Camera e del Senato tanto più che ci troviamo di fronte ad una disfunzione nei lavori parlamentari. Nel corso di questi ultimi mesi sono stati esperiti tutti gli strumenti parlamentari per aprire un dibattito sulla politica militare italiana: il mio gruppo ha presentato una mozione e una serie di interrogazioni ed ho inviato una lettera nella quale si chiedevano al ministro della difesa precisazioni sulla operazione dei carri armati tedeschi; altri gruppi hanno presentato delle interpellanze, tra le quali desidero ricordare quella dell'onorevole Durand de la Penne. Sono state, inoltre, presentate alcune proposte di legge, tra cui quelle riguardanti gli obiettori di coscienza, il demanio militare, il soldo giornaliero, i ricorsi per la ferma di leva.

Il ministro della difesa, tuttavia, non si è servito nemmeno degli strumenti parlamentari per dare spiegazioni e dire una parola su problemi così scottanti che interessano la pubblica opinione.

Per questi motivi, il mio gruppo si riserva di far presente tale situazione anche al Presidente della Camera: non è infatti possibile andare avanti in questo modo, come se la Commissione non sia in grado di affron-

tare i problemi della difesa; è necessario definire i rapporti tra la Commissione ed il rappresentante del Governo.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le faccio presente, onorevole Boldrini, che dopo la costituzione del nuovo Governo, il tempo, per altro molto ristretto, dell'attività parlamentare è stato impiegato per l'esame di alcuni provvedimenti che, essendo stati approvati all'unanimità, avevano un'importanza ed una urgenza del tutto particolari. Ritengo pertanto che non si possa lamentare l'inattività della Commissione o l'assenza del Governo, anche se rappresentato dal sottosegretario alla difesa.

Detto questo, desidero assicurare all'onorevole Boldrini e a tutti i colleghi commissari che è preciso intendimento del ministro della difesa venire al più presto in Commissione per affrontare anche i problemi più scottanti. È stato fatto preciso riferimento al nuovo ordinamento e vorrei soltanto dire che si tratta di un problema particolarmente complicato, che richiede una approfondita meditazione da parte di chi soltanto da poco tempo ha assunto la direzione del Ministero della difesa: non si può venire qui a fare dichiarazioni non sufficientemente meditate, che poi il tempo si preoccuperebbe di smentire.

Ad ogni modo, confermando che il ministro non è qui oggi in quanto impegnato in Sardegna per le manovre della squadra navale, ribadisco che sarà mia cura portare a conoscenza del ministro della difesa la richiesta dell'onorevole Boldrini.

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Boldrini che nulla mi è dato di fare per le interrogazioni, interpellanze e mozioni, che sono estranee ai lavori della Commissione. Per quanto riguarda il resto, tra qualche giorno avrò certamente modo di incontrarmi con il Ministro della difesa anche per trattare di quanto qui si è discusso.

In ordine alle singole proposte richiamate posso precisare che quella sugli obiettori di coscienza è in esame davanti la Commissione del Senato e quindi dobbiamo attendere che essa ci pervenga per esaminarla in seconda lettura.

A proposito poi della richiesta scritta dell'onorevole Boldrini, vorrei dire che fino a venerdì sera, quando sono partito, non mi era ancora pervenuto il relativo telegramma.

BOLDRINI. Io ho spedito il telegramma alle ore 16 di giovedì: è stato consegnato a Montecitorio soltanto lunedì !?

PRESIDENTE. Io ne ho preso visione soltanto al mio ritorno; ho cercato di mettermi in contatto con il ministro Tanassi ma non mi è stato possibile. Sarà comunque mia cura informare il ministro della richiesta avanzata, pregandolo di voler prendere in esame l'opportunità di partecipare ad una nostra prossima seduta.

FASOLI. Desidero soltanto rilevare che in questa Commissione non si segue la prassi comunemente adottata nelle altre, in base alla quale il Presidente fissa l'ordine del giorno delle sedute dopo uno scambio di vedute con i rappresentanti dei vari gruppi. Noi invece la volta scorsa ci siamo trovati di fronte ad una proposta di legge iscritta all'improvviso e all'ultimo momento all'ordine del giorno e il cui testo, per di più, era stato radicalmente modificato.

Sarei quindi grato al Presidente se per il futuro volesse ripristinare anche nella nostra Commissione la prassi di consultare i rappresentanti dei vari gruppi al fine di concordare l'ordine del giorno delle sedute. In questo modo si potrebbero anche evitare rilievi del tipo di quelli fatti oggi dall'onorevole Boldrini e molte proposte eviterebbero di rimanere a dormire per mesi invece di essere discusse con la sollecitudine che il loro contenuto richiederebbe.

PRESIDENTE. « Concordare l'ordine del giorno » è un'espressione non esatta, in quanto sarebbe contraria al Regolamento. Ad ogni modo, se qualcuno degli onorevoli colleghi avrà delle sollecitazioni da fare, io cercherò, nei limiti del possibile, di secondarle, tenendo ovviamente conto dei pareri che ci debbono essere dati dalle altre Commissioni.

Passiamo ora al seguito della discussione del provvedimento all'ordine del giorno.

Il relatore Lima ha facoltà di rispondere alle richieste di delucidazioni che erano state avanzate nel corso della passata seduta.

LIMA, Relatore. Nel corso della passata seduta furono manifestate varie perplessità circa l'opportunità di continuare la discussione di questo provvedimento, in mancanza dell'approvazione delle norme sull'avanzamento degli ufficiali. A mio parere però questo provvedimento può essere affrontato indipendentemente dall'approvazione dell'altro, in quanto esso tratta esclusivamente dei sottufficiali.

Un'altra delle osservazioni riguardava la possibilità per i sottufficiali di transitare nella categoria degli ufficiali. Al riguardo fac-

cio presente che sono riservati ogni anno ai sottufficiali in servizio permanente almeno trenta posti nel ruolo ufficiali, in attuazione del disposto dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito. In pratica, poi, questo numero di posti viene aumentato di almeno altri sei per ogni anno. Per di più, tutti i sottufficiali in possesso del titolo di studio richiesto possono concorrere per l'ammissione all'accademia di Modena, beneficiando di un'elevazione a trenta anni del limite massimo di età.

Devo ancora insistere sulla necessità di portare rapidamente a conclusione la discussione di questo provvedimento in quanto altrimenti fin dall'anno prossimo assisteremmo ad una drastica riduzione del numero di sottufficiali da reclutare, con grave pregiudizio per la funzionalità e l'efficienza delle nostre forze armate. Senza l'approvazione del provvedimento al nostro esame ad esempio, a partire dal 1972 la permanenza nel grado di maresciallo capo passerebbe da quattro a sette anni.

Analoga sorte subirebbero i marescialli ordinari, che dagli attuali quattro anni di permanenza nel grado passerebbero a otto anni nel 1979 e a nove nel 1981. Anche i sergenti maggiori, che attualmente permangono nel grado otto anni, dovrebbero, tra pochi anni, sostare nel grado iniziale della carriera dei sottufficiali in servizio permanente fino a dodici anni e oltre.

Era stata anche richiesta la ripartizione fra gli enti e le unità del fabbisogno dei sottufficiali in servizio permanente. Per quanto riguarda i marescialli maggiori negli enti territoriali, negli enti addestrativi, nelle unità operative e nella organizzazione centrale è previsto, rispettivamente, un fabbisogno di 1.300, 850, 1.950 e 450 unità, per un totale di 4.550 unità. Per i marescialli capi il fabbisogno previsto, avuto riguardo alle varie ripartizioni, è di 1.550, 1.040, 2.360, 550 unità per un totale complessivo di 5.500 unità. La previsione per i marescialli ordinari è, invece, di 1.300, 1.050, 260 e 550 unità per un totale di 5.500 unità, mentre per i sergenti maggiori le cifre sono le seguenti: 1.320, 1.700, 6.050, 380 per un totale di 9.450 unità.

Il numero complessivo dell'organico sarebbe pertanto di 25.000 unità.

Mi riservo, comunque, di fornire altre precisazioni nel corso della discussione.

FASOLI. Chiedo, anzitutto, che i documenti sui quali si è basato il relatore per for-

nire le delucidazioni siano acquisiti agli atti e siano messi a disposizione dei membri della Commissione al fine di un più approfondito esame del provvedimento. Ciò premesso, mi dichiaro insoddisfatto delle delucidazioni fornite, non fosse altro che per le affermazioni contenute nella relazione introduttiva del disegno di legge, secondo le quali il provvedimento si propone di intervenire nel campo ordinativo, nel campo del reclutamento e in quello dell'avanzamento, e di tracciare la conseguente pianificazione per regolare il trapasso dall'attuale alla futura situazione organica.

Ora, l'impegno di affrontare un problema così complesso e, soprattutto, l'impegno di intervenire nel campo ordinativo non potrà essere realizzato, considerato che attualmente il Governo non è in grado di riferire sull'ordinamento delle forze armate, e considerato che le ripetute richieste di una nuova legge sull'ordinamento militare sono state sempre eluse da coloro che si sono avvicinati alla direzione del dicastero della difesa.

Debbo, inoltre, rilevare che non è stata fatta presente alcuna soluzione alternativa a quella contenuta nel disegno di legge affinché la Commissione potesse valutare se la soluzione proposta fosse quella ottimale. I problemi sui quali siamo chiamati ad esprimerci sono prevalentemente tecnici e proprio per questo li vogliamo conoscere, in modo che la decisione politica possa essere assunta il più serenamente possibile e nel pieno rispetto delle esigenze delle forze armate.

Non vogliamo, in tal modo, condurre un'opposizione defatigatoria, ma non vogliamo che i problemi siano affrontati sulla base delle considerazioni degli organi del ministero della difesa, lasciando alla Commissione solo il compito di apporre il visto legislativo su decisioni maturate altrove.

Proprio per questa ragione le nostre critiche di fondo rimangono ferme: in nessun paese le questioni militari vengono sottratte al Parlamento come accade da noi. E non è da oggi che va avanti questo stato di cose, per cui ritengo che la nostra intenzione di rimettere all'Assemblea il disegno di legge non è certo una sorpresa per il Governo e per la maggioranza che lo sostiene. Nel merito, noi confermiamo che questa legge non potrà essere approvata se prima non saranno stati risolti alcuni dubbi fondamentali e se prima non saranno stati resi noti quegli « esaurienti studi » di cui si parla nella relazione.

BUFFONE. Vorrei che finalmente uscissimo dall'equivoco e che una volta per tutte

l'onorevole Fasoli ci dicesse cosa in realtà vuole sapere: a me personalmente pare che nella relazione sia contenuto tutto quanto è necessario. Ad ogni modo è giunto il momento che ciascuno si assuma le proprie responsabilità affinché l'opinione pubblica sappia con chiarezza a chi si deve la mancata approvazione di questo provvedimento.

FASOLI. Chiedo, a nome di un decimo dei componenti della Camera, la sospensione della discussione e la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Fasoli, pervenutami per iscritto, è corredata dal prescritto numero di firme, la cui validità sarà accertata dalla Segreteria della Camera.

Sospendo, pertanto, la discussione del disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 2130 e della proposta di legge Covelli n. 465 concernenti disposizioni relative alla concessione dell'equo indennizzo al personale militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Estensione dell'equo indennizzo al personale militare » e della proposta di legge Covelli: « Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia ».

CAIATI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, per unanime volontà della Commissione e su designazione del Presidente, si è costituito un Comitato ristretto per l'elaborazione di alcuni emendamenti in ordine al problema dell'equo indennizzo, con i quali si potesse venire meglio incontro alle esigenze della categoria.

Il Comitato ristretto ha tenuto varie riunioni e nella riunione conclusiva ha trovato una soluzione che ritengo debba considerarsi notevolmente soddisfacente. Il Comitato propone, anzitutto, di sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con un altro inteso a ridurre l'equo indennizzo del 25 per cento o del 50 per cento se il militare, al momento dell'evento dannoso, abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.

È stato proposto, inoltre, di sopprimere l'articolo 3 e di sostituire l'articolo 4 con un altro inteso ad applicare per quanto concerne la concessione dell'equo indennizzo le norme

previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda la tabella allegata al disegno di legge, la discussione si è svolta soprattutto nell'interesse di quegli ufficiali che hanno una carriera limitata; si è cioè rilevato che mentre per gli impiegati civili l'equo indennizzo è rapportato al grado massimo, per gli ufficiali era difficile stabilire un coefficiente unico per tutti poiché vi sono alcune carriere la cui progressione è limitata per cui, in accordo con il rappresentante del Governo, nella tabella allegata al disegno di legge, colonna ufficiali, in corrispondenza della misura massima dell'equo indennizzo per la prima categoria si è proposto di apporre, dopo le parole « categoria di appartenenza », la seguente nota, da aggiungere alla fine della tabella:

« (1) Per gli ufficiali appartenenti a carriera limitata al grado di colonnello o inferiore il coefficiente di moltiplicazione è di 2,7 ».

Mi auguro che la Commissione possa accogliere gli emendamenti elaborati dal Comitato ristretto e approvare così questo provvedimento che è tanto atteso dal personale delle forze armate.

FASOLI. Credo sia bene ribadire che il provvedimento riguarda tutti i militari, anche quelli di leva. Al fine di evitare una interpretazione restrittiva, ritengo che ciò potrebbe essere specificato anche nel titolo, il quale pertanto potrebbe essere modificato come segue: « Estensione dell'equo indennizzo al personale militare di carriera, volontario e di leva ».

CAIATI, *Relatore*. Ritengo che la modifica non sia necessaria poiché si ricava dal testo che per militari di truppa si devono intendere anche i soldati di leva.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda il problema dell'inclusione del personale militare di leva nel beneficio della concessione dell'equo indennizzo, concordo con le dichiarazioni fatte

dal relatore. Prendo, inoltre, atto con molto piacere del fatto che si sia finalmente giunti a compiere un atto di giustizia nei confronti delle forze armate. Debbo aggiungere che sebbene il provvedimento sia emanato con un certo ritardo, senza per altro discostarsi dai criteri generali seguiti per il personale civile, esso contiene alcuni miglioramenti poiché tiene conto della diversità delle carriere, delle categorie, degli stipendi e dei limiti di età.

Gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto e che il Governo accoglie, costituiscono pertanto dei correttivi, la cui importanza si evince dall'approfondito esame compiuto dal Comitato stesso. Siamo lieti del lavoro compiuto, e ci auguriamo che il Senato possa confortare con la sua approvazione gli sforzi compiuti dal Governo e da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Propongo, se non vi sono obiezioni, che sia adottato come testo base della discussione il testo del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

L'onorevole Fasoli ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente terzo comma:

« L'equo indennizzo è concesso anche al personale militare in servizio che chieda l'accertamento delle menomazioni subite e in atto per infermità in qualunque tempo contratta per causa di servizio ordinario ».

FASOLI. In sede di Comitato ristretto è stato confermato che questi militari hanno sempre la possibilità di chiedere l'aggravamento delle menomazioni che avevano contratto per infermità ed io ritengo che sia bene chiarire esplicitamente questo punto nell'articolo del provvedimento.

CAIATI, *Relatore*. A mio avviso, considerando che il rappresentante del Governo ha già assicurato che questa possibilità esiste, l'inserimento di questa norma nella legge significherebbe indurre non pochi in tentazione, magari con il rischio di provocare un'altra situazione simile a quella delle pensioni di guerra. Sono pertanto contrario all'accoglimento dell'emendamento.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Premesso che se venisse accolto questo emendamento molto probabilmente il Presidente dovrebbe richiedere su di esso il parere della Commissione bilancio, con tutte le complicazioni che ciò implica, vorrei far notare all'onorevole Fasoli la difficoltà, dal punto di vista medico-legale, di prendere in considerazione eventi di servizio verificatisi nel tempo. Ad ogni modo penso che possa tranquillizzare a pieno il parere n. 1093 del Consiglio di Stato, emesso in data 11 giugno 1959, per gli impiegati civili ma che certamente è estensibile anche ai militari.

GUI. Vorrei a mia volta pregare l'onorevole Fasoli di voler ritirare l'emendamento, in quanto un voto contrario della Commissione su questo punto indebolirebbe una tesi interpretativa su cui tutti invece siamo d'accordo.

FASOLI. D'accordo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 2.

L'equo indennizzo spettante ai militari è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica e in conformità dell'annessa tabella.

L'indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia raggiunto una età corrispondente a quella prevista per la cessazione dal servizio ridotta rispettivamente di dieci o di tre anni.

L'onorevole Fasoli ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma sopprimere le parole: secondo equità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore Caiati ha presentato, a nome del Comitato ristretto, il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo comma, con il seguente:

« L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i 50 o i 60 anni di età ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

« L'equo indennizzo spettante ai militari è liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica e in conformità dell'annessa tabella.

L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i 50 o i 60 anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della metà se il militare consegua anche la pensione privilegiata.

Va inoltre dedotto quanto eventualmente percepito dal militare in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

L'equo indennizzo non è cumulabile con l'indennizzo privilegiato aeronautico, salvo il diritto al trattamento più favorevole.

Il relatore Caiati, a nome del Comitato ristretto, propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(È respinto).

L'articolo 3 si intende pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 4.

Per la concessione dell'equo indennizzo si applica la procedura stabilita per gli impie-

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1970

gati civili dagli articoli 51 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.

Il relatore Caiati, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'intero articolo con il seguente: »

« Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli im-

piegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Accantoniamo l'articolo 5, relativo alla copertura e passiamo alla tabella della quale dò lettura:

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1970

Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.

A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
1 ^a categoria	<p><i>Massimo</i> - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza.</p> <p><i>Minimo</i> - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza, diminuito del 4 %.</p>	<p><i>Massimo</i> - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato.</p> <p><i>Minimo</i> - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato, diminuito del 4%.</p>	<p><i>Massimo</i> - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato.</p> <p><i>Minimo</i> - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato, diminuito del 4%.</p>
2 ^a categoria	<p><i>Massimo</i> - 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
3 ^a categoria	<p><i>Massimo</i> - 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1970

Segue: Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.

A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
4ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
5ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 47 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
6ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
7ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1970

Segue: Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.

	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.			
8ª categoria	<p>Massimo - 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p>Massimo - 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p>Massimo - 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
B) Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
Per tutte le categorie ivi previste.	<p>Massimo - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p>Massimo - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p>Massimo - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>

Il relatore Caiati, a nome del Comitato ristretto, propone il seguente emendamento:

« Alla colonna ufficiali, in corrispondenza della misura massima dell'equo indennizzo per la prima categoria, dopo le parole: categorie di appartenenza, apporre la seguente nota:

« Per gli ufficiali appartenenti a carriera limitata al grado di colonnello o inferiore il coefficiente di moltiplicazione è di 2,7 ».

Poiché l'approvazione di questo emendamento comporterebbe un aumento di spesa, sia pure di modestissima entità, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione Bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO